

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA VCO DI OMEGNA E L'AZIENDA
OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" DI ALESSANDRIA PER
ATTIVITA' DI MEDICO AUTORIZZATO AI SENSI DEL D.LG.VO N. 230/95, ART.
61 COMMA 3 E ART. 83, PRESSO IL PRESIDIO "SS. ANTONIO E BIAGIO". ANNO
2020**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.
00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata
ai fini del presente atto dalla Avv.to Cinzia Meloda, Direttore della SOC Affari Generali,
Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con
deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

E

l'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, C.F. e P.IVA
016405600064, (di seguito per brevità denominata A.O. AL) rappresentata, in forza dei
poteri conferiti con deliberazione n. 566 del 03.08.2018 e ss.mm.ii., dal Direttore
Responsabile della S.C. Gestione e Sviluppo del Personale Dott.ssa Patrizia NEBIOLO
domiciliata, ai fini del presente accordo, presso la sede dell'Azienda, via Venezia n. 16,
Alessandria

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: -

Art. 1 - Oggetto della convenzione:

L'ASL VCO si impegna ad assicurare prestazioni di consulenza per attività di medico
autorizzato, ai sensi del D. Lgs.vo n. 230/95, art. 61 comma 3 e art. 83, da effettuarsi presso
la S.C. di Medicina del Lavoro dell'A.O. AL.

L'attività di cui trattasi riguarderà nel dettaglio:

- a) un totale approssimativo di circa 500 visite, suddivise tra i dipendenti che

necessitano di frequenza annuale o semestrale;

b) partecipazione a commissioni rischio radiologico;

c) informazione al lavoratore sui rischi specifici;

d) pratiche INAIL;

e) prosecuzione sorveglianza medica a giudizio del medico autorizzato per i

lavoratori non idonei o comunque allontanati dal rischio radiologico;

f) consegna DOSP e scheda personale dosimetrica all'ISPEL e in copia al

lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, conservandone copia

per l'Azienda;

g) supporto al datore di lavoro per tutti gli aspetti riguardanti la sorveglianza

medica della radioprotezione;

h) partecipazione a riunioni periodiche e relazione attività medico autorizzato.

ART. 2 Modalità della consulenza

L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta da un Dirigente Medico, in possesso delle necessarie competenze, individuato dall'ASL VCO, al di fuori dell'orario di servizio dovuto presso l'ASL di appartenenza. Gli accessi saranno concordati tra il Responsabile della S.C. di Medicina del Lavoro dell'A.O. AL ed il professionista dell'ASL VCO. Al Professionista è riconosciuto un margine di autonomia organizzativa circa le modalità di espletamento della consulenza, fermo restando la necessaria disponibilità ad effettuare le visite in orari adeguati ai turni lavorativi del personale interessato, al fine di garantire, da parte del Responsabile della Struttura, un proficuo e doveroso coordinamento con i dipendenti.

ART. 3 Determinazione dei compensi

L'A.O. AL si impegna a corrispondere all'ASL VCO, a titolo di compenso delle prestazioni professionali di cui al presente accordo, quanto segue:

- per l'attività di cui alla lettera a), euro 45,00 per visita;

- per l'attività di cui alle lettere da b) a h) euro 8.000,00 forfettari più la quota IRAP;

- valorizzazione tempo di percorrenza riconosciuto forfettariamente in 1 ora e trenta minuti

per accesso ad €. 30,00/ora come da circolare regionale n. 1136/U.C./SAN del 4/4/2006 e

s.m.i.

- il rimborso delle spese per 1/5 del costo del carburante.

Le parti si accordano per inserire nel dettaglio della fattura tutte le voci di cui sopra; nulla è

dovuto, quindi, in via diretta al professionista a titolo di rimborso.

ART. 4 Modalità di pagamento

L'A.O. AL trasmetterà all'ASL VCO, con cadenza trimestrale, il rendiconto della attività rese

in applicazione del presente accordo, previa periodica relazione del Responsabile della S.C.

di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera, per la relativa fatturazione. Il pagamento

avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento di fattura da parte dell'A.O. AL.

ART. 5 Durata dell'accordo - recesso

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Il rapporto convenzionale

in oggetto potrà essere rinnovato per la prosecuzione della consulenza di cui trattasi, previo

accordo scritto tra le Parti e nuova stipula. I contraenti si riservano la facoltà di modificare o

revocare il presente accordo, nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 30

giorni prima, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando che lo

stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di leggi

statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

ART. 6 Copertura assicurativa

Responsabilità civile, copertura assicurativa e sicurezza ambienti di lavoro E' a carico

dell'A.O. AL la copertura assicurativa per i rischi correlati allo svolgimento dell'attività

limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni oggetto della presente

convenzione (Responsabilità civile).

L'A.O. AL dichiara all'ASL VCO che la nota informativa sui rischi per la sicurezza e la salute (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008, ex artt. 21 e 22 D. Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.) è scaricabile dal sito web aziendale. Sarà cura dell'ASL VCO stessa provvedere alla materiale consegna del documento ai propri dipendenti che prestano le attività in convenzione.

Art. 7 Privacy

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

ART. 8 Controversie

Ogni eventuale controversia insorgente tra le Parti, inerente la presente convenzione, verrà risolta in via esclusiva avanti il Tribunale del Foro di Alessandria.

Art. 9 Registrazione e bollo

Le prestazioni oggetto del presente atto sono esenti dall' IVA ai sensi dell'art. 10, comma 18, del D.P.R. 26/10/72 N° 633. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono a carico della parte richiedente per entrambi gli originali.

Letto, confermato e sottoscritto

Omegna _____

ASL VCO

IL Direttore SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali

(Avv.Cinzia MELODA)

PER L'A.O. AL

su delega del Direttore Generale

Il Direttore Responsabile S.C. Gestione e Sviluppo del Personale

Dott.ssa Patrizia NEBIOLO